



# Banca del Piemonte

## Foglio informativo

in ottemperanza  
alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003  
e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009

aggiornato al 14 novembre 2011

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte Spa con unico socio**

Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**

Tel. Call center: **800998050** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280

Indirizzo telematico: [info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)

Codice ABI: **03048**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

## CHE COS' E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo **Sconto Commerciale** è il contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito da questi vantato verso terzi non ancora scaduto. Il cliente cede il credito alla banca la quale anticipa la somma al cliente deducendo dall'importo della somma anticipata, gli interessi calcolati dalla data di anticipazione alla scadenza del credito. L'anticipazione avviene mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto in sostanza è un prestito in denaro garantito dalla cessione di un credito.

Il presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente verso terzi. La funzione principale del prestito, che la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante la cessione pro solvendo del credito stesso. La realizzazione anticipata del credito avviene anche attraverso il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato.

Oggetto dello sconto possono essere cambiali, tratte documentate, ecc (crediti cartolari), fatture commerciali, semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali (crediti non cartolari) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria.

Lo **Sconto Finanziario** è l'operazione con cui la banca concede, previa deduzione dell'interesse, un finanziamento al cliente a fronte del rilascio da parte di quest'ultimo di cambiali o titoli simili all'ordine della banca stessa.

### Rischi:

- Il cliente è tenuto a restituire alla banca la somma da questa anticipata, nel caso in cui il credito oggetto dello sconto non venga pagato alla scadenza dal debitore.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### SCONTO DI PORTAFOGLIO

#### Tasso debitore

Tasso annuo nominale per operazioni di sconto commerciale /finanziario (con capitalizzazione anticipata)	8,25 %
Metodo di calcolo interessi	Anno civile

#### Provvigioni

Provvigioni sconto commerciale	0,00%
Provvigioni sconto finanziario	0,00%

#### Commissioni/spese

Distinta di presentazione del portafoglio cartaceo	€ 5,00 per effetto
Commissioni incasso	€ 5,28 per effetto



Brevità	€ 3,87 per distinta
Insoluti /Richiami	€ 7,50 per effetto
Variazioni (domiciliazione, proroghe, ecc.)	€ 9,00 per disposizione
Protesto (effetti con spese)	2% con un min € 8,19 max. € 32,77 per effetto (più le spese di protesto)
Diritto per il ritiro o il richiamo di effetti sull'Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordinari (su corrispondenti)</li> <li>- brucianti (presso pubblico ufficiale su corrisp.)</li> <li>- da casse cambiali (BP)</li> <li>- da portafoglio</li> <li>- diritto per richiesta d'esito in ogni caso su corrispondenti</li> <li>- fuori procedura</li> <li>- diritto per effetto da incassare a mezzo ufficio postale (oltre la commissione d'incasso)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 5,45 per disposizione + € 7,50 per effetto</li> <li>€ 5,45 per disposizione + € 7,50 per effetto</li> <li>€ 7,50 per effetto</li> <li>€ 7,50 per effetto</li> <li>€ 8,19 per disposizione</li> <li>€ 15,49 per disposizione</li> <li>€ 10,33</li> </ul>

### Spese varie e ricorrenti

<b>Spese varie e ricorrenti</b>	
<p>Spese invio comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio di Internet Banking - HbNext (elenco disponibile in legenda alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge")</li> <li>- per comunicazioni obbligatorie operazioni di pagamento rese disponibili attraverso il Servizio Internet Banking – HBNEXT <ul style="list-style-type: none"> <li>- clientela al dettaglio</li> <li>- clientela non al dettaglio</li> </ul> </li> <li>- altre comunicazioni inviate tramite il servizio di Internet Banking - HbNext</li> <li>- comunicazioni inviate tramite servizio postale</li> </ul> <p>Spese di informazioni su operazioni di pagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per richiesta informazioni ulteriori e più frequenti rispetto a quelle convenute</li> </ul> <p>Pacchetto Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reportistica di dettaglio su servizi di pagamento/Portafoglio <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ microimpresa e persone fisiche o enti che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale</li> <li>▪ clientela non al dettaglio</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">€ 0,00</p> <p style="text-align: right;">€ 0,00</p> <p style="text-align: right;">€ 0,21 per invio con recupero trimestrale</p> <p style="text-align: right;">€ 0,21 per invio con recupero trimestrale</p> <p style="text-align: right;">€ 1,10 per invio con recupero trimestrale</p> <p style="text-align: right;">€ 1,10</p> <p style="text-align: right;">€ 0,00</p> <p style="text-align: right;">€ 3,00 per documento</p>
<p>Spese per ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica</li> <li>- spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea</li> <li>- spese di ricerca reclamate da terzi (ad es. poste italiane)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">€ 5,00 per documento</p> <p style="text-align: right;">€ 18,00 per documento</p> <p style="text-align: right;">recuperate così come sostenute dalla Banca</p>

## Valute

Giorni banca (lavorativi)	
✓ su piazza (presso BP)	
- a scadenza	8 giorni
- a vista	10 giorni
✓ fuori piazza (presso altre banche)	
- a scadenza	15 giorni
- a vista	18 giorni
Valuta addebito insoluto/richiamato/protostato	data scadenza

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto dandone alla Banca comunicazione per iscritto con un preavviso di 5 giorni,

La Banca ha diritto di recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto di almeno due mesi nonché di esigere il pagamento di tutto quanto dovutole dal Cliente.

Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere dal contratto senza preavviso a mezzo semplice comunicazione scritta al Cliente.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Nel momento in cui il recesso diviene efficace la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti. Nel caso in cui il diritto di recesso è stato esercitato dal Cliente la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se sussistono le condizioni tecniche necessarie per la chiusura del rapporto, i tempi massimi di chiusura sono pari a 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta del Cliente, salvo casi di forza maggiore.

In caso contrario, i 10 giorni lavorativi decorrono dal compimento di tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto stesso (ad esempio esito certo di tutti gli effetti o disposizioni presentate per l'incasso, decorrenza dei termini interbancari in caso di richieste di rimborso, rifiuto di addebiti ed operazioni non autorizzate).

Nel caso in cui la richiesta di chiusura del rapporto risultasse incompleta o irregolare, i termini sopra indicati decorrono dal perfezionamento della richiesta stessa.

### Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR ), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuta dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Funzione di Revisione Interna che risponde entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della banca oppure sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, telefono 02/724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, telefono 06/47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli, telefono 081/7975111.



## LEGENDA

<b>Cessione di credito</b>	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
<b>Comunicazioni previste ai sensi di legge</b>	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscali; lettera aumento di capitale.
<b>Comunicazioni inviabili attraverso il servizio HbNext</b>	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio HbNext: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, patti chiari – aumento del rischio.; rendiconto gpm-gpf; documenti di sintesi conti correnti, titoli, carte, mutui e finanziamenti, servizi telematici.
<b>Data valuta</b>	La data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
<b>Effetti brucianti</b>	Cambiali che vengono presentate allo sconto, ma che sono molto vicine alla data di scadenza.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Giorni banca</b>	Valuta di accredito successiva alla scadenza per l'accredito degli effetti.
<b>Insoluto</b>	Effetto per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato.
<b>Provvigione</b>	E' il compenso che spetta alla banca a fronte del servizio effettuato
<b>Tasso debitore</b>	Corrispettivo riconosciuto alla banca del cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca.